

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

dal febbraio 2003, nella provincia di Darfur, nel nord-ovest del Sudan, gruppi ribelli, nati in difesa degli interessi delle comunità locali dopo decenni di vessazioni politiche ed economiche, e milizie arabe, armate e finanziate dal governo di Khartum, si scontrano per il controllo del territorio;

nei successivi sedici mesi, le milizie arabe (conosciute con il nome di Janjaweed), agendo in totale impunità, hanno compiuto — grazie anche alla copertura delle squadriglie aeree governative — massacri indiscriminati di civili inermi, inclusi di bambini, e sistematici stupri di massa, nonché distrutto interi villaggi provocando massicci spostamenti forzosi di popolazione, il tutto in violazione, *inter alia*, dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra che vieta aggressioni contro civili;

le agenzie umanitarie internazionali calcolano che questo conflitto abbia già determinato la morte di circa trentamila persone e quasi un milione tra profughi interni e rifugiati nel vicino Ciad, e avvertono che, in assenza di un intervento immediato, quella che già viene chiamata la più grave crisi umanitaria in corso nel mondo, potrebbe provocare la morte di altre trecentomila persone nei prossimi nove mesi;

le condizioni dei profughi interni e dei rifugiati, già molto precarie a causa del prolungato divieto opposto dal regime di Khartum all'accesso degli aiuti umanitari, sono rese ancora più drammatiche dall'inizio della stagione delle piogge, che rende il terreno pressoché impraticabile, dalla mancata coltivazione dei campi, in

particolare dei cereali, che renderanno gli aiuti alimentari necessari anche in caso di ritorno, e dai continui attacchi dei Janjaweed agli accampamenti improvvisati per razziare quei pochi aiuti che vi giungono;

nonostante le pressioni internazionali finora esercitate, il regime di Khartum continua a frapporre ogni sorta di ostacolo al transito degli aiuti umanitari, soprattutto attraverso inutili lungaggini doganali e limitazioni di vario tipo;

questa crisi, che rientra pienamente nella categoria delle crisi create dall'uomo (« *man-made disasters* »), rischia di provocare un danno irreparabile all'equilibrio etnico di sette milioni di persone uniformemente musulmane, di rappresentare un elemento catalizzatore per altre insurrezioni in diverse parti del paese e di creare instabilità in tutta la regione;

la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite di Ginevra, riunita nella sua 60^a sessione annuale, ha approvato il 23 aprile scorso, a larghissima maggioranza, una decisione presentata dal Gruppo Africano, di cui il Sudan è paradossalmente membro, con la quale è stata espressa la forte preoccupazione della comunità internazionale per la situazione dei diritti umani nel Darfur;

l'Alto Commissariato per i Diritti Umani, nel suo ultimo rapporto, sottolinea che le violenze nella regione del Darfur hanno una prevalente motivazione etnica e che l'azione delle milizie arabe, con l'attiva complicità del governo sudanese, sono principalmente rivolte nei confronti dei gruppi Zaghawas, Masaalit e Fur;

l'Alto Commissariato per i Rifugiati, a seguito anche di una missione del PAM (Programma Alimentare Mondiale) nel Darfur avvenuta dal 28 al 30 aprile scorso, ha denunciato le violenze indiscriminate nei confronti delle popolazioni civili ed un uso sproporzionato della forza da parte delle forze governative e dei Janjaweed;

i paesi donatori si sono riuniti a Ginevra il 3 giugno scorso per la predisposizione di un piano Onu di intervento coordinato nel Darfur;

il Consiglio di Sicurezza ha adottato, il 10 giugno scorso, la risoluzione 1547 con la quale richiedeva l'immediata cessazione dei combattimenti in Darfur;

sia al vertice del G8 a Sea Island (8-10 giugno) sia al Consiglio europeo di Bruxelles (18 giugno), gli Stati membri hanno adottato dichiarazioni ufficiali nelle quali chiedono al governo sudanese di disarmare le milizie e di consentire il passaggio dei convogli umanitari;

apprezzata la missione compiuta sul posto, dal 21 al 24 giugno, dal Sottosegretario di Stato agli Esteri, onorevole Margherita Boniver;

impegna il Governo:

quale membro osservatore dell'IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*), l'organismo internazionale che ha monitorato con successo il processo di pace nel Sud Sudan, ad esercitare urgenti pressioni sul governo di Khartum affinché garantisca pieno accesso degli aiuti umanitari alle vittime e favorisca gli sforzi che sta compiendo l'organizzazione dell'Unione Africana per l'attuazione di un cessate-il-fuoco nella regione, nel rispetto dell'accordo di N'Djamena dell'8 aprile scorso sottoscritto dal governo stesso e dai rappresentanti dei ribelli, e del successivo accordo sulle modalità di dispiegamento della Commissione di monitoraggio e degli osservatori internazionali siglato ad Addis Abeba il 28 maggio;

ad attivarsi presso i membri comunitari del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, permanenti e non (Francia, Regno Unito, Germania e Spagna) affinché promuovano quanto prima una risoluzione che, oltre a dare al Segretario Generale un formale incarico nella conduzione dei negoziati con il regime di Khartum, sia incardinata su quattro punti cruciali: evitare la carestia, mettere fine al

conflitto attraverso il disarmo delle fazioni in lotta, avviare un processo di pace sostenibile che risolva i problemi politici all'origine del conflitto, imporre sanzioni nei confronti di coloro che si sono macchiati, direttamente od indirettamente, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità;

ad attivarsi perché sia incrementato gradualmente l'impegno finanziario, a cui ha già provveduto finora con aiuti equivalenti a complessivi sette milioni di euro per l'anno in corso, alla luce dell'evoluzione della crisi in corso;

a sostenere in sede di Unione Europea la necessità di intraprendere quanto prima una specifica ed urgente iniziativa relativamente a tale situazione.

(1-00381) « Giachetti, Biondi, Buemi, Ronchi, Sereni, Boato, Maura Cossutta, Potenza, Widmann, Volontè, Mantovani ».

Risoluzioni in Commissione:

La III Commissione,

per sapere — premesso che:

l'Albania ha avviato il 31 gennaio 2003 i negoziati con l'Unione europea per la conclusione dell'Accordo di Stabilizzazione ed Associazione;

il Partenariato di stabilizzazione ed associazione è stato approvato in occasione del CAGRE Consiglio Affari Generali e relazioni esterne dell'UE del 14 giugno 2004;

Tirana è stata ammessa, nel 1995, al Partenariato per la Pace dell'Alleanza Atlantica, dopo essere stata, sin dal 1992, grazie soprattutto all'impulso italiano, invitata a partecipare al Consiglio Nord Atlantico di Cooperazione (NACC);

il Ministro degli affari esteri albanese, nel corso di una riunione con i suoi omologhi macedone e croato, tenutasi a Skopje il 20 maggio scorso, ha formulato l'auspicio che il suo Paese sia incluso nella

lista dei Paesi candidati ad entrare nell'Alleanza atlantica nel prossimo turno di allargamento dell'Organizzazione;

impegna il Governo:

a sostenere l'Albania nel cammino intrapreso verso una sempre più stretta integrazione con l'Unione europea e ad incoraggiare ulteriori sforzi del Governo albanese per progredire nel negoziato relativo all'accordo di stabilizzazione e associazione, nonché per garantire una rapida e completa attuazione alle riforme concordate con l'Unione;

a sostenere attivamente la richiesta dell'Albania di aderire all'Alleanza atlantica, ponendo in essere, in particolare, ogni iniziativa utile affinché la candidatura albanese possa essere oggetto quanto prima di una valutazione positiva.

(7-00445)

« Selva ».

La XIII Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo n. 102 del 2004, all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), prevede l'applicabilità degli interventi compensativi « esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel piano assicurativo agricolo annuale »;

il suddetto decreto legislativo prevede altresì, all'articolo 5, comma 4, che sono esclusi dagli interventi compensativi i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata e, all'articolo 2, comma 4, che « a decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune »;

tale decreto legislativo, avendo disposto, all'articolo 16, l'abrogazione con effetto immediato, dell'intera legge n. 185

del 1992 e della relativa disciplina attuativa, nonché dell'articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 256 del 2002, ha, di fatto, generato una situazione di carenza e di incertezza normativa, in particolare per i danni originati dagli eventi calamitosi avvenuti nelle scorse settimane e di quelli che si verificheranno nel corso del 2004;

considerato che si stima che, al momento, la produzione agricola assicurata risulta essere pari a 15 per cento circa del totale;

risulta quindi necessario definire, con apposita disciplina, un adeguato periodo di transizione per l'applicazione a regime delle norme previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, comma 3, lettera *b*), consentendo alle imprese che non abbiano assicurato le loro produzioni, ancorché ne abbiano avuto la possibilità, di accedere agli aiuti compensativi prevedendo una progressiva riduzione degli stessi;

impegna il Governo

a definire, con adeguati strumenti normativi, un periodo transitorio quinquennale per l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), e dell'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004, tenendo conto della normativa già contenuta nella legge n. 185 del 1992, come modificata dal decreto-legge n. 273 del 1996, adottando altresì iniziative normative volte a prevedere una eventuale riduzione annuale progressiva della percentuale di danno ammessa all'aiuto compensativo per le produzioni assicurabili, ma non assicurate.

(7-00446) « Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Sandi, Franci, Capitelli, Raffaldini ».